EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 296**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 dicembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 927.

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quello degli ammassi e dei contingentamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi degli ammassi e dei contingentamenti, purchè si tratti di reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;

b) commutazione dell'ergastolo in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonchè delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma *a*) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni;

stabilendo che l'amnistia e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresì, che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 928.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto condizionato di tre anni delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie. Di altrettanto sono diminuite le pene superiori. Sono altresì condonate le pene pecuniarie fino a lire 300.000.

Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potrà essere superiore ad un anno.

Il condono è ridotto a due anni nei confronti di chi ha riportato o riporta condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Sono esclusi dal beneficio coloro che, alla data del 15 dicembre 1949, abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo ad una pena detentiva superiore nel complesso ad anni tre.

Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per decorso, alla data di cui sopra, del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 167 del Codice penale e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 929.

Concessione di amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quello degli ammassi e dei contingentamenti.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente della Repubblica sul decreto 23 dicembre 1949, riguardante amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quello degli ammassi e dei contingentamenti.

Signor Presidente,

Con decreto Presidenziale 9 febbraio 1948, n. 32, fu elargito un limitato provvedimento di amnistia e di condono per talune infrazioni annonarie riflettenti la disciplina del conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, degli altri prodotti agricoli e dei generi alimentari.

La limitata estensione del suddetto provvedimento di clemenza era giustificata dalla politica allora perseguita in materia annonaria, la quale, pur orientandosi verso l'abolizione degli ammassi totali, teneva però ancora ferme le altre norme sulla disciplina dei consumi e della distribuzione dei prodotti.

Venuta meno in seguito, con l'abolizione del razionamento, la maggior parte dei vincoli al libero commercio, si è sentito imperioso il bisogno di attenuare ancor più gli effetti di una legislazione ormai anacronistica, mercè un provvedimento di maggiore ampiezza, quale giusto rimedio di obliterazione del passato e di incoraggiamento alle libere iniziative della produzione.

In correlazione a quanto sopra, su proposta dell'on. Bertini e di altri numerosi Senatori, esponenti di quasi tutte le correnti politiche, è stata approvata e promulgata la legge 23 dicembre 1949, n. 927, di delegazione al Presidente della Repubblica, in conformità dell'art. 79 della Costituzione, per la concessione di amnistia e condono in materia annonaria, di cui all'unito decreto.

Il provvedimento è di portata amplissima, in quanto comprende tutti i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, nonchè da ogni altra legge, antecedente o successiva al decreto-legge anzidetto, contenente comunque norme sulla disciplina dei consumi e su quella degli ammassi e dei conferimenti in genere.

Con l'art. 1 viene concessa amnistia per tutti i reati punibili con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni, ovvero con pena pecuniaria, qualunque ne sia l'ammontare.

Pei reati che non rientrano nell'amnistia, perchè punibili con pena temporanea detentiva (sola o congiunta a pena pecuniaria) superiore nel massimo ad anni sei, con l'art. 2 viene concesso il condono delle pene detentive e di quelle pecuniarie nei limiti rispettivamente di anni cinque e di lire trecentomila. Viene altresì concesso il condono delle pene accessorie nel caso in cui quelle principali siano estinte in virtù dell'analogo beneficio elargito con l'unito decreto.

Conformemente poi all'emendamento approvato dal Senato nel corso della discussione sul disegno di legge, con lo stesso art. 2 si dispone la commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per anni ventiquattro.

Allo scopo di evitare dubbi sul diritto dello Stato a far sue le cose di cui sia stata disposta la confisca con sentenza definitiva, con l'art. 3 si stabilisce espressamente che l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali non deve cessare per effetto dell'amnistia.

Tanto l'amnistia quanto il condono, in parziale deroga ai criteri restrittivi stabiliti dalle norme contenute negli articoli 151 e 174 del Codice penale, vengono, con l'art. 4, resi applicabili ai recidivi anche nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale. La esclusione dai benefici elargiti resta invece ferma per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza.

Del condono, contrariamente a quanto praticato con i precedenti decreti, fruiscono pure coloro che permangano in istato

di latitanza, anche se la pena non risulti interamente coperta dal beneficio, giacchè la legge di delega non ha accolta la limitazione che al riguardo era stata proposta dagli on.li Senatori, ai quali risale l'iniziativa del provvedimento di clemenza.

Per il computo delle pene ai fini dell'applicazione dell'amnistia si provvede con l'art. 5. All'uopo si stabilisce che si debba aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato consumato o tentato ed agli aumenti dipendenti dalle circostanze aggravanti; che non si debba tener conto invece dell'aumento per la continuazione nè della diminuzione per le circostanze attenuanti, con eccezione di quella della minore età.

Gli ultimi due articoli contengono disposizioni di carattere generale, relative ai limiti di efficacia nel tempo del decreto, stabiliti con l'osservanza dell'art. 79 cpv. della Costituzione, ed alla data della sua entrata in vigore.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione in data 23 dicembre 1949, n. 927;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.
(Amnistia).

E' concessa amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.
(Indulto).

Per i reati preveduti dalle suddette disposizioni, fuori dei casi di applicazione dell'amnistia:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventiquattro;

b) le pene detentive temporanee non superiori ad anni cinque e le pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila sono condonate, e quelle inflitte o da infliggere in misura maggiore sono ridotte rispettivamente di anni cinque e di lire trecentomila;

c) le pene accessorie sono condonate nel caso in cui le pene principali siano estinte a seguite del condono di cui alla lettera precedente.

Art. 3.
(Misure di sicurezza patrimoniali)

Nei casi in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in cosa giudicata l'amnistia non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 4.
(Applicabilità ai recidivi)

I benefici dell'amnistia e del condono di cui al presente decreto si applicano ai recidivi anche nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale.

Art. 5.
(Computo della pena)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 6.
(Efficacia temporale)

L'amnistia e l'indulto di cui agli articoli precedenti hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno 18 maggio 1949.

Art. 7.
(Entrata in vigore del decreto)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 930.
Concessione di indulto.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente della Repubblica sul decreto 23 dicembre 1949, riguardante la concessione di indulto.

Signor Presidente,

In considerazione dei voti espressi da più parti, specie in occasione della imminente celebrazione del Giubileo, il Governo ha presentato al Parlamento il 15 dicembre u. s. un disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di un indulto condizionato.

La legge 23 dicembre 1949, n. 928, emanata in seguito a tale proposta, stabilisce i limiti del beneficio e le cause di esclusione relative ai precedenti penali del condannato.

Pertanto, con l'art. 1 del presente decreto, si concede il condono nella misura di due anni per le condanne inferiori a cinque anni, e di tre anni per quelle superiori, e si dichiarano altresì condonate le pene pecuniarie fino a lire trecentomila.

La misura del condono viene però, con l'ultimo comma del citato art. 1, ridotta ad un anno nei confronti di coloro che per la medesima condanna hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti. Tale disposizione mira a contenere entro limiti ragionevoli l'effetto del cumulo degli indulti, che altrimenti darebbe luogo ad un trattamento di eccessiva ed ingiustificata larghezza in relazione alle condanne di più grave entità.

Come in altri precedenti indulti, anche questa volta si è ritenuto di derogare ai criteri troppo restrittivi stabiliti negli articoli 151 e 174 del Codice penale in relazione ai recidivi. Tale deroga però è stata contenuta in limiti moderati, tali

cioè da non estendere il beneficio anche a coloro che, per la entità delle condanne riportate e per le qualifiche conseguenti alla loro pericolosità, appaiono immeritevoli dell'atto di clemenza.

Pertanto l'art. 2, lettera *a*) esclude dal condono coloro che, alla data del 15 dicembre 1949, abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad anni tre. Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne relative a reati estinti per precedenti amnistie o per decorso dei termini della sospensione condizionale della pena e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Restano invece ferme le esclusioni stabilite dai citati articoli 151 e 174 del Codice penale relativamente ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza.

Altra esclusione, prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2, riguarda i latitanti. Costoro si trovano in istato di ribellione alla legge, e quindi nessuna clemenza deve usarsi nei loro confronti, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data del decreto. Tuttavia, per motivi di opportunità, si sono esclusi dall'obbligo di questa presentazione coloro che, per effetto del condono, non devono più espiare la pena.

La disposizione dell'art. 3, analogamente a quanto si è sempre praticato con i precedenti decreti del genere, subordina a condizione l'indulto, nel senso che il beneficio viene revocato qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva, commesso entro cinque anni dalla data del decreto, dimostrando così che il perdono a lui accordato non ha raggiunto il fine di agevolarne il ravvedimento.

Nell'art. 4 è stabilita la esclusione dei reati finanziari, e si precisa che per i reati annonari devono applicarsi i più larghi benefici dell'amnistia e dell'indulto concessi col decreto Presidenziale n. 929 emesso nella stessa data di quello presente.

L'art. 5 stabilisce i limiti temporali del provvedimento, che si estende ai reati commessi fino alla data del 15 dicembre 1949, nella quale è stata presentata la proposta della legge di delegazione.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione del 23 dicembre 1949, n. 928;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.
(*Misura del condono*)

Sono condonate nella misura di due anni le pene detentive inferiori a cinque anni inflitte o da infliggere, e nella misura di tre anni quelle maggiori.

Le pene pecuniarie sono condonate nella misura di lire trecentomila.

Nei confronti di coloro che per la medesima condanna hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non può essere superiore ad un anno.

Art. 2.
(*Esclusione dal condono*)

Il condono non si applica:

a) a coloro che alla data del 15 dicembre 1949 abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad anni tre. Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per decorso, alla data di cui sopra, del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 167 del Codice penale e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

b) a coloro che alla data del presente decreto si trovano in istato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere interamente condonata.

Art. 3.
(*Revoca del condono*)

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 4.
(*Reati finanziari ed annonari*)

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti, si applicano i benefici concessi col decreto Presidenziale 23 dicembre 1949, n. 929.

Art. 5.
(*Efficacia temporale*)

Il condono di cui agli articoli precedenti ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il 15 dicembre 1949.

Art. 6.
(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6104488) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.